

Tuttavia, l'attuazione di detto accordo quadro ad opera di una normativa nazionale quale il decreto presidenziale 164/2004 non può comportare la riduzione della tutela in precedenza applicabile nell'ordinamento giuridico interno ai lavoratori a tempo determinato ad un livello inferiore rispetto a quello determinato dalle disposizioni di tutela minima previste dal medesimo accordo quadro. In particolare, la clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro impone che detta normativa preveda, per quanto riguarda l'utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi, misure effettive e vincolanti di prevenzione di un siffatto utilizzo abusivo, nonché sanzioni aventi un carattere sufficientemente efficace e dissuasivo da garantire la piena effettività di tali misure preventive. Spetta quindi al giudice del rinvio verificare che i suddetti requisiti siano soddisfatti.

- 5) In circostanze come quelle delle cause principali, l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretato nel senso che, qualora l'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato preveda, nel settore in questione, altre misure effettive per evitare, ed eventualmente sanzionare, l'utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi ai sensi della clausola 5, n. 1, di detto accordo, esso non osta all'applicazione di una norma di diritto nazionale che vieti in modo assoluto, nel solo settore pubblico, la conversione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato di contratti di lavoro a tempo determinato successivi che, in quanto destinati a soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro, devono essere considerati abusivi. Spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare in quale misura le condizioni di applicazione nonché l'applicazione effettiva delle pertinenti disposizioni di diritto interno ne fanno uno strumento adeguato a prevenire e, se del caso, a sanzionare l'utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi.

Per contro, poiché la clausola 5, n. 1, di tale accordo quadro non si applica ai lavoratori con un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato, essa non obbliga gli Stati membri ad adottare sanzioni nel caso in cui un siffatto contratto soddisfi, in realtà, esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro.

- 6) Il giudice del rinvio è tenuto a interpretare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo quanto più possibile conforme alle clausole 5, n. 1, e 8, n. 3, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nonché a stabilire, in tale contesto, se una «norma equivalente» ai sensi della prima di tali clausole, come quella prevista all'art. 8, n. 3, della legge 2112/1920, debba essere applicata ai procedimenti principali al posto di certe altre disposizioni di diritto interno.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 aprile 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Milano) — Marco Gambazzi/DaimlerChrysler Canada Inc., CIBC Mellon Trust Company

(Causa C-394/07) ⁽¹⁾

(Convenzione di Bruxelles — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Motivi di diniego — Violazione dell'ordine pubblico dello Stato richiesto — Esclusione del convenuto dal procedimento dinanzi al Tribunale dello Stato di origine per inottemperanza a un ordine giudiziale)

(2009/C 141/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d'appello di Milano

Parti

Ricorrente: Marco Gambazzi

Convenuti: DaimlerChrysler Canada Inc., CIBC Mellon Trust Company

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d'appello di Milano — Interpretazione degli art. 26 e 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles — Decisione il cui riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto — Decisione che impedisce ad una parte di difendersi («debarment») a causa del mancato rispetto di un ordine del giudice

Dispositivo

L'art. 27, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, nonché dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel modo seguente:

il giudice dello Stato richiesto può tener conto, alla luce della clausola dell'ordine pubblico prevista da tale articolo, del fatto che il giudice dello Stato di origine ha statuito sulle domande del ricorrente senza sentire il convenuto, che si era regolarmente costituito, ma che è stato escluso dal procedimento con un'ordinanza per non aver ottemperato ad obblighi imposti con un'ordinanza adottata precedentemente nell'ambito dello stesso procedimento, qualora, in esito ad una valu-

⁽¹⁾ GU C 269 del 10.11.2007.

tazione

globale del procedimento e considerate tutte le circostanze, ritenga che tale provvedimento di esclusione abbia costituito una violazione manifesta e smisurata del diritto del convenuto al contraddittorio.

(¹) GU C 283 del 24.11.2007.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-406/07) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Fiscalità diretta — Imposizione dei dividendi di azioni di società — Aliquota dell'imposta sulle società di persone)

(2009/C 141/14)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Triantafyllou, agente)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos, M. Tassopoulou e I. Pouli, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 e 56 CE — Normativa nazionale che prevede una franchigia fiscale per i dividendi distribuiti dalle società nazionali, ad esclusione dei dividendi distribuiti dalle società aventi sede in un altro Stato membro

Dispositivo

- 1) Applicando ai dividendi di provenienza estera un regime fiscale meno favorevole rispetto ai dividendi di provenienza nazionale, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 56 CE, nonché dei corrispondenti articoli dell'accordo sullo Spazio economico europeo, vale a dire gli artt. 31 e 40 di quest'ultimo.

Mantenendo in vigore le disposizioni del Codice delle imposte sul reddito (legge 2238/1994, come modificata dalla legge 3296/2004), secondo il quale le società di persone estere sono soggette in Grecia ad un'imposizione maggiore rispetto alle società di persone nazionali, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 43 CE e dell'art. 31 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 269 del 10.11.2007.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore — Italia) — Lodato Gennaro & C. SpA/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), SCCI

(Causa C-415/07) (¹)

[Aiuti di Stato a favore dell'occupazione — Orientamenti in materia di aiuti a favore dell'occupazione — Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale — Regolamento (CE) n. 2204/2002 — Nozione di "creazione di posti di lavoro" — Calcolo dell'incremento del numero di posti di lavoro]

(2009/C 141/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Nocera Inferiore

Parti

Ricorrente: Lodato Gennaro & C. SpA

Convenuti: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), SCCI

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Nocera Inferiore — Interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 12 dicembre 2002, n. 2204, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (GU L 337, pag. 3) — Verifica del rispetto delle condizioni necessarie per ottenere un aiuto — Verifica dell'incremento del numero di posti di lavoro — Modalità di calcolo

Dispositivo

Gli Orientamenti in materia di aiuti a favore dell'occupazione devono essere interpretati, per quanto attiene alla verifica della sussistenza di un incremento del numero di posti di lavoro, nel senso che si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno successivo all'assunzione.

(¹) GU C 283 del 24.11.2007.